CAMERA DEI DEPUTATI N. 1969

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 luglio 1984 (Stampati nn. 192-460)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MELANDRI, BISAGLIA, RIVA, BOMPIANI, JERVOLINO RUSSO, CENGARLE, FOSCHI, COCO, D'AMELIO, ORLANDO, PACINI, SCARDACCIONE, SPITELLA, VENTURI, FIMOGNARI, MEZZAPESA, DELLA PORTA, RUFFINO, SANTALCO, NEPI, GIUST, BOGGIO, PATRIARCA, CONDORELLI, BERNASSOLA, PAGANI ANTONINO, URBANI, BOZZELLO VEROLE, GUALTIERI, BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI, MARGHERI, PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI, LEOPIZZI, MIANA

—

Tutela della ceramica artistica

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 luglio 1984

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Finalità della legge*).

La tutela della denominazione di origine delle produzioni ceramiche d'arte, ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche artistiche e delle relative tecniche di lavorazione e produzione, viene attuata dallo Stato attraverso:

a) il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte, di cui all'articolo 9 della presente legge;

b) i comitati di disciplinare, di cui all'articolo 4 della presente legge;

c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) i consorzi volontari fra creatori di ceramica d'arte delle zone di affermata tradizione ceramica.

ART. 2.

(*Produzioni ceramiche tutelate*).

Sono considerate ceramiche d'arte, ai fini della presente legge, le ceramiche prodotte nelle zone di affermata tradizione ceramica, secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone stesse o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

ART. 3.

(*Registro degli operatori d'arte ceramica*).

Ai fini della tutela di cui al precedente articolo 1, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il « Registro degli operatori d'arte ceramica », di seguito indicato con la parola « registro ».

La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli operatori ceramici e da titolari o legali rappresentanti di imprese di produzione ceramica di cui all'articolo 2, per il tramite dei comuni sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

L'iscrizione al registro è autorizzata dai comitati di cui al successivo articolo 4.

ART. 4.

(*Comitati di disciplinare*).

Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ai sensi del punto 1 del successivo articolo 9, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso il comune della zona interessata indicato dal Consiglio nazionale.

Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e decide l'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 6 della presente legge;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica d'arte della zona, garantendo la corrispondenza delle produzioni che intendono fregiarsi della denominazione d'origine di cui al successivo articolo 6 alle caratteristiche tecniche ed artistiche richieste dal disciplinare medesimo.

I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 9, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo, e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore, sotto il profilo tecnico-produttivo, artistico e culturale.

Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti, per i quattro quinti residenti nella Regione e designati dai comuni e dalle Regioni interessate.

Va, altresì, assicurata la rappresentanza, nei comitati, dei consorzi o enti di tutela ceramica operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi od enti, di cui ai successivi articoli 7 e 8, ove esistenti.

Ai componenti dei comitati di disciplinare, e degli enti incaricati dai medesimi formalmente autorizzati, è riconosciuta, nell'espletamento delle proprie funzioni, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Essi potranno entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti, e le verifiche da essi condotte non potranno essere impedite.

Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dalla lettera *b*) del secondo comma sono impugnabili, da chi ne abbia interesse, presso il Consiglio nazionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

ART. 5.

(*Disciplinare di produzione*).

Il disciplinare di produzione della ceramica d'arte di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica d'arte di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e loro provenienza.

Il disciplinare delimita, altresì, la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto, nonché i criteri di valutazione, ai fini di cui al successivo articolo 6, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo ed ag-

giornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

Il disciplinare è definito ed approvato dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 9, dopo esperite le consultazioni e le verifiche ritenute necessarie od opportune, su proposta della regione, degli enti locali, nonché di enti economici od organismi interessati al settore della ceramica d'arte della zona.

Esso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 6.

(*Controllo della produzione*).

Hanno diritto di apporre sulle rispettive produzioni la scritta: « *Consiglio nazionale ceramico-Ceramica DOC* (ovvero: *Denominazione di origine controllata*) *di* (località) *n.* ... », gli operatori iscritti al registro di cui al precedente articolo 3 che siano stati autorizzati dal comitato di disciplinare competente.

Il comitato accerta la rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 11.

L'uso illegittimo della scritta è punito con l'ammenda da un minimo di 2 ad un massimo di 50 milioni di lire.

Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo della scritta i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi od enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici.

ART. 7.

(*Consorzi volontari*).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere della regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti volontari per la

tutela di produzioni ceramiche i compiti di cui al precedente articolo 4, secondo comma, lettera *c*).

Le funzioni di cui sopra possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica d'arte della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3;

b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio od ente degli operatori d'arte ceramica iscritti al registro stesso;

c) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

Gli incaricati dei consorzi od enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi od ai loro incaricati, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 4.

Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ed alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

Consorzi od enti cui sono affidate le funzioni di cui ai commi precedenti sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.

ART. 8.

(*Riconoscimento dei consorzi volontari*).

La richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ottenere l'incarico di espletamento delle fun-

zioni di cui al precedente articolo, preventivamente pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia a cura e spesa del consorzio od ente interessato, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;

2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;

3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio od ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi del precedente articolo 7, è revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 7, secondo comma.

La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi od enti si dimostri irregolare o comunque insufficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.

I consigli di amministrazione dei consorzi od enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle.

Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio od ente è affidata ad un commissario, il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

ART. 9.

(*Istituzione e compiti del Consiglio nazionale*).

È costituito il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte, denominato « Consiglio nazionale ceramico », con il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della ceramica d'arte italiana.

Il Consiglio:

1) individua, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti locali interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica d'arte, rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2;

2) definisce ed approva il disciplinare di produzione della ceramica d'arte di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

3) designa, sentita la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare, di cui al precedente articolo 4;

4) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione, con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

5) esamina i ricorsi di cui all'articolo 4 e adotta le decisioni ritenute opportune;

6) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

7) collabora alle iniziative di studio e promozionali dirette a conseguire il miglioramento della ceramica d'arte e una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni ed i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana. con ma-

nifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione, da tenersi periodicamente, alternativamente in una località ceramica del Sud ed in una del Nord;

8) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica d'arte italiana, opportunamente coordinando la propria azione con quella delle regioni, dello Stato, dei consorzi od enti ceramici e di ogni altro ente od organismo interessato;

9) svolge gli altri compiti che vengano ad esso affidati, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

ART. 10.

(*Composizione del Consiglio*).

Il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) sette membri in rappresentanza degli organi centrali dello Stato, di cui:

due membri in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due membri in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) sette membri in rappresentanza dei produttori di ceramica d'arte, designati dalle associazioni dei produttori cera-

mici maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni montani di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

Nella scelta dei membri di cui alle lettere *b*) e *c*) dovrà tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui ai punti 2 e 4 del precedente articolo 9, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta, nonché due rappresentanti del o dei comuni della zona stessa.

Sui ricorsi di cui al punto 5 del precedente articolo 9 il Consiglio decide previo parere delle regioni e del comune sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

La prima costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, sempreché sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

ART. 11.

(*Regolamento di attuazione*).

Il Consiglio nazionale, entro sei mesi dal suo insediamento:

a) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

b) elabora il regolamento previsto dal precedente articolo 6 che viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Entro trenta giorni il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se intende formulare osservazioni le trasmette al Consiglio nazionale, che si pronuncia in proposito.

Alle spese di funzionamento dei comitati di disciplinare, nonché a quelle per l'istituzione ed il funzionamento dei registri provinciali degli operatori di ceramica d'arte, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi.

ART. 12.

(*Finanziamento*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando lo accantonamento: « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la legge finanziaria.

Le spese sostenute dai componenti del Consiglio per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.